

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto n. 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa alla sostanza attiva pendimetalin ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 giugno 2003;

Considerato che per i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, le imprese titolari hanno altresì presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa ai prodotti stessi ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003;

Considerato altresì che è attualmente in corso la valutazione delle documentazioni sopra citate;

Ritenuto pertanto di prorogare fino al 30 aprile 2009 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, al fine di concludere le valutazioni attualmente in corso;

Decreta:

L'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva pendimetalin, è prorogata temporaneamente fino al 30 aprile 2009, al fine di consentire la conclusione delle valutazioni delle documentazioni attualmente in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
Prodotti fitosanitari contenenti pendimetalin prorogati fino al 30 aprile 2009.

N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa
012212	Penthium EC	30/06/05	Agan Chemical Manufacturers LTD
009036	Activus	23/12/96	Makhteshim Agan Holland B.V.
008646	Activus EC	31/01/95	Makhteshim Agan Italia S.r.l

08A04501

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 giugno 2007.

Indirizzi per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;

Vista la direttiva europea 92/100/CE del Consiglio del 19 novembre 1992, recante «Direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visti l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 e successive modificazioni recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti.»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, recante delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;

Visto l'art. 2, commi 132 e 133 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto, in particolare, il summenzionato comma 132 che recita espressamente che «In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico.»;

Considerato che il Fondo citato è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate;

Sentite le associazioni di categoria interessate nell'incontro dell'11 aprile 2007;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 31 maggio 2007;

Decreta:

Art.1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca gli indirizzi per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico di cui all'art. 2, comma 132, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge

24 novembre 2006, n. 286 (d'ora in avanti «Fondo»), istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Ai sensi dell'art. 69 della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni, il compenso per il diritto di prestito è riferito agli esemplari a stampa, ai fonogrammi ed ai videogrammi prestati dalle biblioteche e dalle discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche delle università e delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2.

Modalità per la ripartizione del fondo

1. Il Fondo di cui all'art. 1 è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto. A tal fine le biblioteche e le discoteche di cui all'art. 1, comma 2, mettono a disposizione della SIAE e aggiornano, con cadenza triennale, anche in base ad appositi accordi, i dati statistici relativi ai volumi dei prestiti, utilizzando anche rilevazioni a campione.

Art. 3.

Aventi diritto alla ripartizione del Fondo

1. La suddivisione tra gli aventi diritto alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 1 è operata dalla SIAE secondo le seguenti percentuali di ripartizione:

opere a stampa: 50% agli autori e 50% agli editori;

fonogrammi: 30% agli autori, 30% agli editori, 20% ai produttori e 20% agli artisti interpreti o esecutori;

videogrammi: 30% agli autori, 30% agli editori, 20% ai produttori originali di opere audiovisive, 20% ad artisti interpreti o esecutori.

2. Gli aventi diritto, per il tramite delle rispettive associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, possono destinare le relative quote di remunerazione a scopi di carattere generale quali iniziative volte alla promozione del libro e della lettura. In tale ipotesi queste ultime sono tenute a mallevare la SIAE da eventuali rivendicazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo.

Roma, 18 giugno 2007

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2007
Ufficio controllo Ministeri servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 6, foglio n. 376

08A04436